



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 21/01/2021

### FATTO

La ricorrente, premesso che nel febbraio 2016 ha stipulato con l'intermediario il finanziamento n. \*\*\*\*\*181, per € 14.840,57, da rimborsarsi in 84 rate mensili da € 252,49 ciascuna, con un TAN contrattuale dell'8,5% ed un TAEG contrattuale del 9,18%, lamenta che il TAEG dichiarato non corrisponde a quello effettivamente applicato, in quanto non tiene conto dei premi assicurativi relativi ad una polizza formalmente facoltativa ma sostanzialmente obbligatoria, complessivamente pari a € 943,45, per cui il TAEG effettivo sarebbe superiore a quello contrattuale e pari al 16,133%; afferma, pertanto, che devono applicarsi l'art. 125 bis e l'art. 117, comma 7, del TUB. Precisa, inoltre, che il prestito è stato estinto anticipatamente nel giugno 2017 e in quella sede non è stata restituita la totalità delle quote non maturate delle commissioni e del premio assicurativo stesso. Ciò premesso, chiede



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

CONVEGNO

### **In via principale:**

Previo accertamento dell'erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento n. 2898181, e conseguente declaratoria di nullità della clausola che pattuisce il costo non incluso nel TAEG e quella di determinazione del tasso, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la retrocessione integrale del premio assicurativo e di ricalcolare il tasso di interesse ai sensi dell'art. 117 co. 6 e 7a) TUB, e per l'effetto disporre che la soc. corrisponda in favore del ricorrente la somma di **€. 2.445,78**, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del ricorso;

### **In via subordinata:**

Preso atto dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 2898181, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della quota non goduta degli oneri connessi al prestito, disporre pertanto che la resistente corrisponda in favore del ricorrente la somma di **€. 1.479,07**.

L'Intermediario, nelle controdeduzioni, quanto al mancato computo nel TAEG del costo assicurativo, preliminarmente eccepisce la parziale inammissibilità della richiesta per non totale coincidenza tra reclamo e ricorso; in ogni caso, afferma la piena legittimità della propria condotta, attesa la natura facoltativa della polizza assicurativa sottoscritta dalla Cliente; precisa che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa (ed eventualmente l'indicazione di un diverso TAEG); che l'autonomia della copertura assicurativa è confermata dal fatto che non sussiste vincolo dell'indennizzo assicurativo in favore della banca e il beneficiario delle polizze è il finanziato medesimo, oltre che dalla possibilità di recesso dopo il primo anno di copertura assicurativa. In ogni caso, stante il principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 10620/17 allega due contratti di finanziamenti nei quali sono state offerte condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio. In relazione al rimborso degli oneri assicurativi e commissionari, sottolinea che le "commissioni *recurring*" per la somma di € 672,00 prospettate dalla Ricorrente non sono presenti nel contratto; che la cd. sentenza "Lexitor" non può applicarsi ai contratti già in essere e a quelli già estinti, e pertanto le spese di istruttoria rappresentano costi non retrocedibili; quanto alla retrocessione della quota parte del premio di assicurazione allega evidenza del rimborso - secondo i criteri contrattuali - della somma di € 73,42 da parte della Compagnia assicurativa e, in data 30.5.2017, della somma di € 14.798,95 quale liquidazione per un sinistro per invalidità permanente. Alla



luce dia quanto sopra esposto, chiede di respingere sia la domanda principale sia la subordinata.

## DIRITTO

L'intermediario eccepisce preliminarmente la parziale mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, in quanto in sede di reclamo è stata avanzata istanza di restituzione della minor somma di € 2.333,78, mentre in sede di ricorso è stata chiesta la complessiva somma di € 2.445,78. In proposito, il Collegio ricorda che la corrispondenza tra reclamo e ricorso costituisce il presupposto per la cognizione di questo Arbitro in quanto le Disposizioni di Procedura che ne regolano il funzionamento dispongono che: "il ricorso all'ABF è preceduto da un preventivo reclamo all'intermediario e (...) deve avere ad oggetto la medesima questione esposta nel reclamo". Nella specie si rileva che la contestazione esposta nel reclamo, poi sollevata con ricorso, è la stessa in quanto relativa alla mancata coincidenza tra TAEG effettivo e TAEG indicato in contratto con conseguente richiesta di applicazione della disciplina ex artt. 125 bis e 117, comma 7, del TUB, mentre risulta unicamente una differenza di carattere quantitativo. Da ciò consegue che l'eccezione non possa essere accolta.

Nel merito, si rileva che la questione oggetto di esame concerne la legittimità o meno dell'esclusione dal calcolo del TAEG di un prestito personale, stipulato nel febbraio del 2006, dei costi di una polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, Nella specie è, in particolare, controverso se la stipula della suddetta polizza fosse o meno obbligatoria e se abbia quindi costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte.

In proposito, il Collegio di Coordinamento, con le decisioni del 12 settembre 2017 nn. 10617, 10620, 10621, confermate con la decisione n. 16291 del 17 luglio 2018, ha stabilito che, ancorché contrattualmente definita facoltativa, la polizza assicurativa deve essere considerata obbligatoria - con conseguente inclusione del suo costo nel TAEG ai sensi dell'art. 121 T.U.B. e delle Disposizioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG - laddove il mutuatario ne provi tale carattere, anche ricorrendo a presunzioni. Viene infatti affermato: "*Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso*



*presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati*

*stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo". Sul versante opposto, le citate decisioni hanno riconosciuto all'intermediario la possibilità di contrastare "il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza"; viene infatti stabilito che "la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento".*

Applicati gli enunciati principi e criteri al caso di specie, risultano presenti tutti gli elementi presuntivi in ordine al carattere obbligatorio della polizza: il finanziamento ed il contratto di assicurazione sono stati infatti stipulati contestualmente ed hanno la stessa durata; la polizza è in funzione di copertura del credito; l'indennizzo è parametrato al debito residuo. Tra gli ulteriori dati eventualmente rilevanti per corroborare o confutare il valore indiziario delle circostanze sopra esposte, si segnala che il modulo di adesione al programma assicurativo prevede come beneficiario delle prestazioni l'aderente; non risulta attribuito il diritto di recesso per l'intera durata del finanziamento; non è prevista una significativa remunerazione in favore dell'intermediario per il collocamento delle polizze.

Stante i caratteri della polizza CPI come sopra evidenziati, si rende necessario valutare gli eventuali elementi di prova forniti dall'intermediario al fine di contrastare la presunzione di obbligatorietà della stessa, secondo le indicazioni offerte dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni più sopra riportate. Dalla documentazione in atti (Modulo SECCI), risulta che l'intermediario ha offerto una prospettazione comparativa dei costi con offerta alla cliente delle stesse condizioni del finanziamento (TAN) con o senza polizza. Si rileva, inoltre, che l'intermediario ha prodotto copia di due contratti, stipulati nel 2016 e senza polizza, i quali presentano caratteristiche molto simili a quello oggetto di contestazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, si può pertanto concludere che la parte resistente ha fornito la prova contraria alla presunzione di obbligatorietà



della polizza di assicurazione oggetto di controversia. Da ciò consegue che le istanze della parte ricorrente debbano essere, sul punto, respinte.

Quanto alla domanda formulata in via subordinata, il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sulla questione sollevata dalla parte resistente in ordine alla inapplicabilità nell'ordinamento italiano dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18. Si afferma che essendo l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 già stato trasposto dal legislatore italiano nella

normativa interna con l'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB, non è consentita l'applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori della disposizione comunitaria e dell'interpretazione che della medesima è stata fatta dalla Corte di Giustizia nella sentenza summenzionata, in assenza di un previo adeguamento del quadro normativo, già peraltro chiaro in materia. In proposito, occorre rilevare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 sexies TUB, non può invece accogliersi la seconda deduzione in ordine all'inapplicabilità nella specie della sentenza "Lexitor". E', in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, *"che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci"*. In altri termini, prosegue il Collegio, *"sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di*



*recepimento [...]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)”.*

Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del*



*consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il rimborso dell’importo complessivo di € 1.479,07, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che *“per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione” del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”*.

Quanto alla qualificazione degli oneri, sulla base della documentazione allegata ed in conformità agli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere *up-front* le spese di istruttoria. Applicando ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), il criterio contrattuale con riguardo al rimborso degli oneri assicurativi (risultando che la cliente ha dichiarato di aver ricevuto e preso visione dei fascicoli informativi contenenti le CGA, in cui si prevedono le modalità di calcolo del rimborso), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.943,45	Tasso di interesse annuale	8,50%
Durata del prestito in anni	7	Importo rata	252,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	83,33%
Data di inizio del prestito	28/02/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	71,73%

rate pagate	14	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Polizze Proteggi-prestito n.300500037				120,50	Criterio contrattuale	***	73,42	73,42	0,00
Spese di istruttoria				159,43	Upfront	71,73%	114,36		114,36
								TOTALE:	114,36

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	



L'importo, come sopra calcolato (da arrotondare per difetto a € 114,00, stante le nuove Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020), è inferiore alla somma richiesta dalla ricorrente (€ 1.479,07), in quanto quest'ultima nei propri conteggi, da un lato, non tiene conto dei rimborsi successivi all'estinzione, dall'altro, inserisce nella richiesta di rimborso il canone di conto corrente, e infine, utilizza come criterio di rimborso il *pro rata temporis* per tutte le voci di costo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 114,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA